



CITTA' DI RIESE PIO X

(Provincia di Treviso)

IMU – Imposta Municipale Propria

INFORMATIVA IMU 2024

ESCLUSIONI	<p>Sono esclusi dal pagamento dell'IMU:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ abitazioni principali e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), nonché le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, <u>eccetto</u> i fabbricati classificati in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;➤ terreni agricoli SOLO SE posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;➤ beni merce.																											
ALIQUOTE 2023	<p>Con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 20.12.2023 sono state confermate le seguenti aliquote:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 0,6 % Abitazione principale cat. A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze (Detrazione € 200,00);➤ 0,6 % per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che le utilizzano come abitazione principale. <i>In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'aliquota del 0,6% può essere applicata ad una sola unità abitativa e relative pertinenze</i>;➤ 0,1 % Fabbricati rurali ad uso strumentale (compresa categoria D10)➤ 0,76 % Terreni agricoli;➤ 0,86 % Aree fabbricabili;➤ 0,86 % Tutti gli altri fabbricati (<i>per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, è riservata allo Stato la quota dello 0,76%</i>)																											
SOGGETTI PASSIVI	<p>Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; locatari finanziari di immobili.</p>																											
CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE	<p>➤ Fabbricati: applicare alla rendita catastale rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Tipologia immobili</th><th>Categoria catastale</th><th>Coefficienti</th></tr></thead><tbody><tr><td>Abitazioni</td><td>Gruppo A (escluso A/10)</td><td>160</td></tr><tr><td>Uffici</td><td>A/10</td><td>80</td></tr><tr><td>Collegi, scuole ecc...</td><td>Gruppo B</td><td>140</td></tr><tr><td>Negozi</td><td>C/1</td><td>55</td></tr><tr><td>Garage, magazzini, tettoie. ecc...</td><td>C/2, C/6 e C/7</td><td>160</td></tr><tr><td>Laboratori, palestre, ecc...</td><td>C/3, C/4, C/5</td><td>140</td></tr><tr><td>Capannoni industriali, ecc...</td><td>Gruppo D (esclusi D/5)</td><td>65</td></tr><tr><td>Istituti di credito, assicurazioni</td><td>D/5</td><td>80</td></tr></tbody></table> <p>➤ Terreni agricoli: moltiplicare il reddito dominicale rivalutato del 25% per il coefficiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• 135 <p>➤ Aree Fabbricabili: determinare il valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2024 (con Delibera di G.C. n. 114 del 04.12.2019 sono stati fissati i valori minimi di riferimento valevoli anche per l'anno 2024)</p>	Tipologia immobili	Categoria catastale	Coefficienti	Abitazioni	Gruppo A (escluso A/10)	160	Uffici	A/10	80	Collegi, scuole ecc...	Gruppo B	140	Negozi	C/1	55	Garage, magazzini, tettoie. ecc...	C/2, C/6 e C/7	160	Laboratori, palestre, ecc...	C/3, C/4, C/5	140	Capannoni industriali, ecc...	Gruppo D (esclusi D/5)	65	Istituti di credito, assicurazioni	D/5	80
Tipologia immobili	Categoria catastale	Coefficienti																										
Abitazioni	Gruppo A (escluso A/10)	160																										
Uffici	A/10	80																										
Collegi, scuole ecc...	Gruppo B	140																										
Negozi	C/1	55																										
Garage, magazzini, tettoie. ecc...	C/2, C/6 e C/7	160																										
Laboratori, palestre, ecc...	C/3, C/4, C/5	140																										
Capannoni industriali, ecc...	Gruppo D (esclusi D/5)	65																										
Istituti di credito, assicurazioni	D/5	80																										
COMODATO CON CONTRATTO REGISTRATO	<p>Riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, purché <u>non</u> classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il CONTRATTO SIA REGISTRATO e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è</p>																											

	<i>situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché <u>non</u> classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</i>																					
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO	Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3, l'imposta determinata applicando l'aliquota dello 0,86%, è ridotta al 75 per cento.																					
AGEVOLAZIONE SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA	L'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce che per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso , posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è ridotta della metà.																					
CODICI TRIBUTI, MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO	<p>Codice Ente Comune di Riese Pio X: H280 Codice Tributo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia immobili</th> <th>Quota Comune</th> <th>Quota Stato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</td> <td>3912</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fabbricati rurali ad uso strumentale</td> <td>3913</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terreni agricoli</td> <td>3914</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aree fabbricabili</td> <td>3916</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altri fabbricati</td> <td>3918</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fabbricati produttivi gruppo D</td> <td>3930</td> <td>3925</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'imposta deve essere versata esclusivamente con il modello F24. Il versamento non è dovuto per importi complessivi annui inferiori o uguali ad €12,00.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prima rata da versare entro il 17 giugno 2024; ➤ Seconda rata a saldo da versare entro il 16 dicembre 2024; ➤ <u>Unica soluzione da versare entro il 17 giugno 2024.</u> <p><u>I versamenti eseguiti successivamente alle scadenze indicate sono considerati tardivi, pertanto l'importo dell'imposta va maggiorato di sanzioni ed interessi secondo le regole del ravvedimento operoso.</u></p> <p>In caso di ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati con l'imposta. L'ufficio tributi del Comune è a disposizione per eventuale necessità di assistenza nel calcolo.</p>	Tipologia immobili	Quota Comune	Quota Stato	Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3912		Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913		Terreni agricoli	3914		Aree fabbricabili	3916		Altri fabbricati	3918		Fabbricati produttivi gruppo D	3930	3925
Tipologia immobili	Quota Comune	Quota Stato																				
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3912																					
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913																					
Terreni agricoli	3914																					
Aree fabbricabili	3916																					
Altri fabbricati	3918																					
Fabbricati produttivi gruppo D	3930	3925																				
RIDUZIONI PER FABBRICATI	<p>La base imponibile è ridotta al 50% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ fabbricati concessi in uso gratuito con contratto registrato con i limiti previsti dall'art. 1, comma 10 della legge 28.12.2015, n. 208 (vedi il riquadro: Comodato con contratto registrato); ➤ fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42; ➤ fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (obbligo di presentare la dichiarazione IMU corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato dell'immobile) 																					
DICHIARAZIONE IMU	<p>La dichiarazione di variazione IMU, se dovuta, deve essere redatta sull'apposito modello approvato con Decreto Dirett. MEF 29.07.2022 e presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.</p> <p>Si ricorda in particolare l'obbligo di dichiarare i casi di esclusione, assimilazione ad abitazione principale, agevolazioni... (elenco non esaustivo).</p>																					

ASSISTENZA AL CALCOLO DELL'IMPOSTA

Sul sito www.comune.riesepiox.tv.it, sarà disponibile il **CALCOLO IMU on line** che permetterà, inserendo rendite catastali, quote e mesi di possesso, di calcolare gli importi dovuti e stampare direttamente l'F24.

L'UFFICIO TRIBUTI INVIERÀ AL DOMICILIO DEL CONTRIBUENTE IL CONTEGGIO ED IL RELATIVO MODELLO DI PAGAMENTO F24. CHI NON LO RICEVESSE ENTRO IL 31 MAGGIO P.V. È PREGATO DI CONTATTARE L'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE.

PER INFORMAZIONI, ASSISTENZA NEL CALCOLO DELL'IMPOSTA, STAMPA MOD. F24, RECARSÌ ALL'UFFICIO TRIBUTI (previo appuntamento) O TELEFONARE (0423/753173-174-121) nei seguenti orari: lunedì: 10.30 – 13.00 e 16.00 – 18.00, mercoledì, giovedì e venerdì: 9.00 - 12.30

E-mail: tributi@comune.riesepiox.tv.it PEC comune.riesepiox.tv@pecveneto.it